



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

CONSIGLIO DEL 29 luglio 2021

DELIBERAZIONE N. 19

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio – Approvazione

IL PRESIDENTE

Passa la parola al Segretario Generale, il quale illustra l'esito dell'istruttoria condotta dalla Dirigente dell'Area IV "Regolazione e Tutela del Mercato", Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci.

Riferisce che la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, nuovi istituti giuridici destinati ai soggetti sovraindebitati non assoggettabili alle procedure concorsuali. Tali procedure consentono ai debitori non fallibili di rivolgersi ad un Organismo di composizione delle Crisi (OCC) e di formulare una proposta di accordo con i creditori o, nel caso del consumatore, in alternativa all'accordo, di presentare un piano di ristrutturazione, con effetti esdebitatori o di attivare un procedimento di liquidazione quando una ristrutturazione dell'esposizione debitoria non sia praticabile. Per lo svolgimento di tale attività l'Organismo deve nominare, per ogni procedura, un Gestore della crisi, cui spetta il compito di svolgere tutte le attività necessarie previste dalle diverse procedure. Ogni Organismo deve, pertanto, dotarsi di un elenco di gestori, in possesso dei requisiti previsti dalle norme, cui affidare, di volta in volta, la trattazione della procedura.

Il Regolamento attuativo della legge citata n. 3/2012, Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, ha completato il quadro normativo sancendo l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 3): per svolgere l'attività è dunque indispensabile aver ottenuto l'accreditamento presso detto Registro. Il Decreto n. 202/2014 ha, altresì, previsto che gli Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio e gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti e notai (art. 4, comma 2) possano iscriversi di diritto nella sezione A del Registro, su semplice domanda.

La cessata Camera di Commercio di Chieti aveva provveduto ad iscrivere il proprio Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio al n. 53 del Registro su citato. L'art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali" del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 disponeva che la costituenda "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara" subentrasse nella titolarità delle



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferivano alle preesistenti Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. La nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, all'atto della sua costituzione, è, dunque, subentrata nella titolarità dell'OCC iscritto al n. 53 del Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Con PDG del 20.04.2021 il Ministero di Giustizia ha provveduto ad estendere la competenza territoriale dell'OCC camerale alla provincia di Pescara.

L'attuale Regolamento di procedura, recante anche i criteri per la determinazione dei costi ed il codice di autodisciplina dei gestori della crisi, è quello a suo tempo approvato dalla cessata Camera di Commercio di Chieti con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28.07.2016.

L'art. 4 ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato la legge n. 3 del 2012, nell'ottica di snellire il percorso verso una più veloce definizione delle procedure da sovraindebitamento, nonché di ampliare la platea dei possibili beneficiari.

A tale scopo è stata introdotta l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd." merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore.

Sono state previste forme di rientro in bonis per i debitori che abbiano regolarmente pagato il proprio mutuo ed è stata introdotta la possibilità di falcidiare debiti costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.

Tra le modifiche introdotte dalla legge n. 176 del 2020, vi è l'innesto, alla legge 3 del 2012, del nuovo art. 7 bis che, sotto la rubrica, "procedure familiari" prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi.

A seguito della recente normativa, si rende necessario modificare e/o integrare alcuni articoli del Regolamento di procedura camerale e, con l'occasione, meglio riformulare, a favore del criterio dell'essenzialità, al fine di accrescerne la chiarezza e la comprensibilità, alcune disposizioni, anche alla luce di alcune difficoltà procedurali emerse in questi anni di operatività.

La nuova bozza di Regolamento, che si allega al presente atto come parte integrante di esso, si compone di 11 articoli e 2 allegati così intitolati: "Criteri per la determinazione dei compensi" e "Codice di autodisciplina dei Gestori delle crisi".

In particolare, con riferimento al Gestore della Crisi, si prevede che:

- il Referente provveda alla nomina di un medesimo Gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare ex art. 7-bis della Legge (art. 6 – comma 3);
- l'OCC stabilisca il numero dei Gestori in base al fabbisogno previsto, selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, cui



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

possano partecipare i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, nonché i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal DM 202/2014 (art. 5 – comma 1);

- ai fini della nomina, occorra che il Gestore sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del DM 202/2014 (art. 6 – comma 4);
- in caso di cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi per mancato assolvimento dell'obbligo formativo, il professionista possa presentare nuova domanda di ammissione all'Elenco decorso non meno di un anno dalla data di cancellazione (art. 5 – comma 3);
- la responsabilità personale del Gestore della crisi sia circoscritta all'adempimento della relativa prestazione.

Con riferimento allo svolgimento della procedura ed agli obblighi del debitore, si prevede che:

- nel caso in cui il debitore non cooperi nei termini assegnati, determinando l'impossibilità per il Gestore di porre in essere le attività di competenza, l'Organismo provveda a notificare al debitore la circostanza e, in mancanza di positivo riscontro, il comportamento del debitore sia inteso quale rinuncia al procedimento che verrà dichiarato concluso, con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'Organismo stesso, oltre alle spese vive sostenute (art. 9 – comma 4);
- il debitore verifichi preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo da ogni indagine e/o responsabilità al riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale (art. 9 – comma 5).

L'art. 11, disciplinante i costi della procedura:

- ridefinisce le percentuali di ripartizione del compenso tra Organismo e Gestore della crisi (30% e 70% rispettivamente, per renderli più aderenti a quanto praticato dagli altri OCC camerali e non);
- formalizza alcune prassi dell'OCC camerale, prevedendo che il primo acconto sia fissato forfettariamente in € 200 + IVA di legge, da corrispondere al momento dell'accettazione del preventivo da parte del debitore. Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione. Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012;



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

- determina il valore minimo del compenso per la procedura di esdebitazione del debitore incapiente fissandolo in € 1.000,00 oltre oneri di legge.

Infine, l'allegato A recante "Criteri per la determinazione dei compensi" viene integrato con l'art. 6 che disciplina la riduzione del compenso dovuto dal debitore all'Organismo in relazione all'esito della procedura di sovraindebitamento, prevedendo che:

- l'Organismo possa rideterminare il compenso, nel caso in cui, nel corso della procedura, si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi diversi di complessità;
- nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione così come formulata e/o integrata, sia dovuto all'Organismo un compenso pari al 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione venga dichiarato ammissibile dal Giudice ma non è approvato dai creditori, all'Organismo sia dovuto un compenso pari al 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- la riduzione del compenso sia applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'Organismo, anche prima della redazione della relazione particolareggiata. In questo caso la riduzione del compenso viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività sino a quel momento compiuta.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per la esaustiva illustrazione dell'istruttoria del procedimento in oggetto e, dopo avere esposto le sue motivazioni, invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Allegati:

A) Regolamento dell'Organismo per la composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio.

IL CONSIGLIO CAMERALE

Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all'istruttoria del procedimento in oggetto effettuata dal Dirigente dell'Area "Regolazione e Tutela del Mercato", Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci;



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

Sentito il Presidente;

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n.219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto il D.M. 219/2016;

Visto il D.M. 7/3/2019, cd. "decreto servizi";

Visto lo Statuto camerale;

Visto il Programma pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n.25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, approvata con delibera di Consiglio n. 33 del 29/12/2020;

Visto il Preventivo Economico per l'esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con deliberazione n.199 del 2/12/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n.39 del 18/12/2020;

Tenuto conto del budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 207 del 18/12/2020, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative che sono state assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;

Vista la determinazione del Segretario Generale n.96 del 29/12/2020, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2021;

Visto il Piano della Performance 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n.11 del 28 gennaio 2021;

Visto il Regolamento del Consiglio Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 20 del 30 giugno 2020;

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento";

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il nuovo Codice della Crisi di impresa;

Vista la legge n. 176 del 18 dicembre 2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

Viste le modifiche e le integrazioni al vigente testo “Regolamento dell’Organismo per la composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio” predisposte dalla Giunta camerale con Deliberazione n.123 del 13.07.2021;

Ritenuto che il testo così modificato del predetto Regolamento sia aderente alla vigente normativa ed agli scopi che la Camera di Commercio si prefigge di realizzare con la relativa emanazione;

Visti i pareri favorevoli del dirigente competente per materia, sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 17 del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art. 14 del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai sensi dell’art. 41 dello Statuto camerale;

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero legale;

Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, all’unanimità;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato nelle premesse, il nuovo testo del “Regolamento dell’Organismo per la composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio” che, quale allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l’ufficio competente provveda alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
3. di pubblicare all’albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele De Vita)

IL PRESIDENTE

(Cav. Comm. Gennaro Strever)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Deliberazione n. 19 del 29/07/2021

“Al termine della presente deliberazione, alle ore 16:05, abbandona la riunione, interrompendo il collegamento da remoto, il Consigliere Paolo Grilli.”

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele De Vita)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.